

Legge 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010

...

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in
materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e' soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
 - b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
 - c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

...

DECRETO 2 febbraio 2011

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per
ciclomotori.

(11A04290) (GU n. 76 del 2 aprile 2011)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneita' tecnica l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010, il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo, la razionalizzazione della sequenza temporale delle richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti;

Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro ha autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;

Decreta:

Art. 1

1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2011

Il Ministro: Matteoli